

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Finalità

Il Movimento politico denominato “*Fronte Friulano - Front Furlan*”, (in seguito indicato come Movimento), costituito da Associazioni Politiche ha per finalità la totale autonomia politica e finanziaria della Regione Friuli ed il perseguimento della realizzazione di una euroregione mitteleuropea.

Art. 2 - Simbolo

Il simbolo del FRONTE FRIULANO – FRONT FURLAN è costituito da un cerchio con all’interno la sagoma di un guerriero crociato con elmo giallo, mantello bianco con stilizzata una croce rossa sul lato sinistro e sul lato destro uno scudo recante un’ aquila patriarcale gialla su campo blu ed a fianco l’ elsa di una spada. Il tutto è contornato nella parte superiore dalla scritta in caratteri rossi “Fronte Friulano”. Le eventuali denominazioni locali saranno ubicate nella parte inferiore del cerchio.

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche, europee e regionali mentre per le elezioni amministrative, ciascuna nuova Sezione provinciale e comunale, previo autorizzazione del Consiglio Nazionale, può inserire, alternativamente, il nome della rispettiva Provincia o Comune. Il Consiglio Nazionale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione “Fronte Friulano – Front Furlan”, sia con l’aggiunta di altre varianti provinciali o comunali. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o

che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del Fronte Friulano.

Art. 3 - Denominazioni

Il Movimento “Fronte Friulano – Front Furlan” può assumere le denominazioni “Fronte Friulano Indipendente”, “Fronte Indipendentista Friulano”, “Fronte Friulano per l’ Autonomia”, “Fronte Autonomista Friulano”, che vengono assunte fin d’ora a patrimonio esclusivo del movimento.

Le eventuali denominazioni locali del Fronte Friulano (ad es. Fronte Friulano per Udine, Front Furlan par Faedis ecc...), rimangono patrimonio del FRONTE FRIULANO – FRONT FURLAN.

Tutti gli abbinamenti tra le parole, “Fronte” e “Friulano” e tra “Fronte” e “Friuli” e le loro traduzioni in lingua friulana si ritengono proprietà immateriale del Movimento e si diffida chiunque dall'assumerli come propri e/o dal farne usi estranei a quelli della corretta informazione sull'attività del Movimento.

Art. 4 – Scioglimento

Lo scioglimento del Movimento può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento del Movimento, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con sede in Friuli che abbia finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ORGANI del MOVIMENTO

Art.5 - Organi del Fronte Friulano

Sono organi del Movimento:

il Portavoce, il Presidente, il Consiglio Nazionale, il Comitato Amministrativo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati del Fronte Friulano e può modificare lo Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte dalle sue Sezioni.

Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi provinciali delle rispettive Sezioni. Il Congresso è convocato dal Presidente ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Nazionale o il Portavoce. In prima convocazione, tutte le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione, a maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento del Congresso.

Art. 7 - Elezioni

Il Congresso Nazionale elegge il Portavoce, tra coloro che hanno maturato 5 (cinque) anni di anzianità di militanza, ad esclusione del primo congresso dove il Portavoce sarà scelto tra i soci fondatori.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica Nazionale.

Art. 8 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale determina l'azione generale del Movimento, specificamente sotto il profilo organizzativo, in esplicazione del programma elaborato dal Congresso Nazionale.

Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

il Portavoce;

il Presidente;

il Segretario Amministrativo;

i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale

i Segretari di ciascuna circoscrizione elettorale.

I Segretari di Circoscrizione, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, potranno farsi sostituire dai rispettivi vicari.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti, il voto del Portavoce vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli Provinciali, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Nazionale.

Art. 9 - Competenze del Consiglio Nazionale

E' di competenza del Consiglio Nazionale:

- a) eleggere il Presidente Nazionale;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento;
- c) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- d) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri;
- e) approvare, modificare ed integrare, i regolamenti del Movimento, nonché quelli dei Congressi Nazionali e provinciali;
- f) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
- g) gestire il fondo comune.
- h) verificare l'adozione e l'attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni provinciali del Movimento;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni provinciali;
- j) la valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.

In occasione di consultazioni elettorali, il Consiglio Nazionale, sentito il parere dei Consigli Provinciali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio di Sezione, la composizione delle liste e la designazione dei capilista, laddove previsti. Con le medesime modalità designa i candidati nelle elezioni regionali, nonché i candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco.

Il consiglio Nazionale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Consiglio Nazionale nomina il nuovo Presidente. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Portavoce, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza del Portavoce, il Consiglio è presieduto dal Presidente o in assenza di questi da uno dei Segretari Provinciali. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio comportano la convocazione automatica, entro 60 giorni, del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio vengono, per questo periodo, assunte dal portavoce o, per impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente. Sino alla nomina del nuovo Consiglio non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio nazionale, per richiesta del Portavoce, può sciogliere il Consigli provinciali che operino in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso del Fronte Friulano, sostituendolo con un Commissario e convocando un Congresso straordinario della Sezione stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza semplice dei membri del Consiglio nazionale. Il Congresso straordinario della Sezione provinciale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Nazionale.

Art. 10 - Il Portavoce (segretario)

Il Portavoce rappresenta politicamente il Fronte Friulano di fronte ai terzi. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall'anticipata convocazione del Congresso Nazionale per i motivi di cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del Congresso nazionale; convoca e presiede il Consiglio nazionale e la Segreteria Politica, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali. Su delibera del Consiglio Nazionale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.

Il Portavoce può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che partecipa ai lavori dell'Ufficio di Segreteria Politica.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario "ad acta" e convoca il Congresso straordinario, che si riunirà entro trenta giorni dall'evento, per l'elezione del sostituto.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale, ne fa parte di diritto e dura in carica 1 anno. Il Presidente ed il portavoce devono appartenere a due diverse Sezioni provinciali come pure, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale, il Presidente subentrante deve appartenere ad una Sezione Provinciale diversa da quella del Presidente uscente. Il Presidente convoca il Congresso nazionale.

Presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Portavoce. Il Presidente, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio nazionale e contestuale impedimento o dimissioni del Portavoce, assume i poteri e le competenze del Consiglio, ai sensi dell'Art. 13.

La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.

Art. 12 - Il Responsabile Organizzativo

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo sono disciplinate da opportuno Regolamento del Consiglio Nazionale.

E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d'indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno del Movimento.

Art.13 Responsabilità legale

Tutti i membri del Consiglio Nazionale, in egual misura, rappresentano legalmente il Fronte Friulano nei confronti di terzi ed in sede giudiziaria.

ECONOMIA del Movimento

Art. 14 - Economia

Il Fronte Friulano non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Sezione costituisce il patrimonio del Fronte Friulano, che è unico ed indivisibile.

Il diritto d'utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Sezioni, secondo un criterio territoriale.

Il Movimento garantisce l'impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Sezione nel rispettivo territorio.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio del Movimento è costituito:

dai beni immobili e mobili di proprietà del Fronte Friulano, ovunque si trovino, acquistati direttamente dal Movimento, dalle sue Sezioni o comunque pervenuti; da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate del Movimento sono costituite:

dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;

dalle quote provenienti dalle sue Sezioni, secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale;

dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;

dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente;

queste risorse costituiscono un fondo comune che il Fronte Friulano utilizza ai suoi fini e che può altresì servire a sostenere le Sezioni territoriali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposte dalla legge.

Art. 16 - Spese del Movimento

Le spese del Movimento sono le seguenti:

spese generali nazionali;

spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per campagne elettorali;

investimenti;

sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti e associazioni politiche;

ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle Sezioni Provinciali e circoscrizionali.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Il Comitato Amministrativo

La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio nazionale, all'interno del Comitato Amministrativo, nomina il Segretario Amministrativo, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato Amministrativo gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa.

Il Segretario o il Comitato Amministrativo, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Nazionale o dal portavoce.

Il Comitato Amministrativo Nazionale si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio nazionale.

Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo sono:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni, sul territorio dell'Unione Europea;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Nazionale;

la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Comitato Amministrativo controlla l'intero iter amministrativo ed interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione superiore all'importo stabilito dal Consiglio nazionale.

Il Segretario Amministrativo rilascerà apposita delega ai segretari territoriali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di

lavoro, o d'opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti

correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto.

Nella delega sarà contenuta l'espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte,

i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di seguito

sino ai delegati di cui al presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale potrà conferire al Segretario Amministrativo

Nazionale altre specifiche attribuzioni.

Il Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo

Nazionale, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della

Legge n° 460 del 4 dicembre 1997:

il bilancio consuntivo, l'inventario e quant'altro inerente per legge;

il bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il

relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni

dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere approvato dal

Consiglio Nazionale entro i quindici giorni successivi.

Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra

Organizzazione nazionale, Sezioni provinciali e organi di informazione del

Fronte Friulano. Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni

dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'inventario dei beni mobili e

immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio nazionale, approvato il

bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo alla sua

pubblicazione secondo la legge.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni

anno, sulla base delle direttive del Consiglio nazionale. Per gravi e

comprovati motivi, il Consiglio nazionale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Nel corso dell'anno, il Consiglio Nazionale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.

Il Comitato Amministrativo può, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.

Il Consiglio nazionale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello nazionale, centrale e periferico.

ELEZIONI

Art. 18 - Le Elezioni Amministrative

Ciascun Consiglio provinciale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.

La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.

Art. 19 - I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri

regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Consiglio Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

ISCRIZIONE al MOVIMENTO

Art. 20 - Iscrizione

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s'impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

I Soci appartengono a due qualifiche differenti:

Soci Ordinari;

Soci Sostenitori.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

E' intrasmissibile la quota o contributo associativo.

Art. 21 - Soci

a) I Soci Ordinari, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Nazionale. Essi godono del diritto di parola, di voto e

di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali o provinciali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

La qualifica di Socio Ordinario è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica ed immediata dell'associato.

b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.

Art. 22 – Perdita della qualifica di Socio Ordinario

a) Declassamento

I Consigli direttivi di Sezione comunale nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo, procedono alla verifica dell'effettiva militanza degli iscritti, verbalizzando la delibera di non rinnovo della tessera di Socio Ordinario, per l'anno immediatamente successivo. A coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all'art. 21. La delibera di cui sopra, equivale al declassamento del socio stesso.

Contro simile decisione può essere interposto ricorso agli interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio Nazionale può procedere autonomamente alla verifica della militanza e all' eventuale revoca della qualifica di Socio Ordinario.

L' autosospensione o autodeclassamento dei Soci Ordinari, costituisce il presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della qualifica di Socio Ordinario e il declassamento a Sostenitore con il dovere, da parte degli interessati, di ripetere l' iter previsto per riacquisire la militanza.

Art. 23 - Tesseramento

L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale, fatto salvo per gli anni 2006 e 2007 in cui la quota è fissata in euro 50 per i militanti e in euro 15 per i sostenitori.

A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario o Socio Sostenitore.

Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.

Ogni Socio Ordinario è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

Art 23 bis - Quote degli Eletti

I Soci Militanti eletti in seno ai Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, enti di secondo grado o nominati nelle rispettive Giunte o ad altre cariche istituzionali retribuite (compreso l' elezione a Parlamentare o Senatore,

Sottosegretario ecc.) si assumono l'obbligo di versare mensilmente alla Cassa del Movimento una sovvenzione straordinaria secondo le quote successivamente fissate dal Regolamento emesso dal direttivo Nazionale.

Art. 24 – Decadenza degli Associati

La qualità di Socio si perde:

per decesso;

per dimissioni;

per decadenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del presente Statuto;

per espulsione, come previsto dall'art. 28 del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento;

per mancato versamento delle quote di cui l'art. 23bis del presente Statuto.

LE SEZIONI DEL MOVIMENTO

Art. 25 - Le Sezioni

L'organizzazione del Movimento si suddivide in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.

L'estensione territoriale, la costituzione, l'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o di eventuali Gruppi di coordinamento comunale, saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Nazionale.

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA

Art. 26 - Controllo

In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato nell' ambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli art. 5 e 28 del presente Statuto.

Art. 27 – Il Controllo sugli Organi del movimento

Il controllo si effettua dall' organo di livello immediatamente superiore:

a seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l' annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d' azione del Movimento;

o, nei casi più gravi lo scioglimento dell' organo.

Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, cui sono riconosciuti i poteri dell' organo che va a sostituire.

Le dimissioni, o il commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell' organo superiore, possono determinare lo scioglimento dell' intero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza, il Segretario dell' organo superiore può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario dell' Organo sottoposto.

Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso della prima seduta utile del Direttivo di riferimento.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Nazionale, e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai regolamenti in merito ai provvedimenti disciplinari, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro

quindici giorni dalla loro assunzione, presso l' Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso in appello non sospende l' efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 28 – Il Controllo sui Membri del Movimento

Ogni Organo del Movimento vigila sull' osservanza dello Statuto da part dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, all' Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.

L' organo giudicante procederà all' accertamento dei fatti ed all' eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto di difesa non esime l' Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Consiglio Nazionale può deliberare autonomamente per i fatti di cui viene direttamente a conoscenza, senza l' osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 29 - Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l' automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l' espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di gravi e ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni

che ostacolino o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi motivi che ostacolino o pregiudichino l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I soci eletti alla carica di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza dei Consigli Provinciali e Nazionale.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.

La riammissione al Movimento, di soci colpiti da provvedimenti sanzionatori, fatti salvi i casi di quelli dell'Organo Nazionale, deve essere deliberata da parte dell'organo immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale provvedimento.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.

Art. 30 - Garanzie agli iscritti

Il Movimento garantisce la solidarietà legale agli iscritti militanti che ricoprono cariche istituzionali qualora dovessero insorgere controversie

conseguenti ad iniziative politiche e/o amministrative svolte conformemente ai mandati del Direttivo Nazionale

Restano esclusi i casi di negligenza, dolo o colpa grave.

DISPOSIZIONI FINALI

I

Il presente testo proposto dai Soci Fondatori, costituisce testo base su cui proporre eventuali emendamenti.

II

Il Consiglio Nazionale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo statale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

III

I Gruppi di Lavoro che operano in territori privi di Sezione, dipendono dal Segretario della Sezione Comunale competente per la zona. Tali Gruppi sono composti da simpatizzanti e soci sostenitori e sono coordinati da un Socio Ordinario residente in loco.

Hanno il compito di gestire, nell'ambito locale di loro competenza, la divulgazione del pensiero del Movimento attraverso i sistemi ed i metodi ritenuti più efficaci.

IV

Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguano obiettivi analoghi alle finalità politiche del Fronte Friulano.

La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Nazionale; lo stesso stabilisce tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese a livello europeo, statale, regionale e provinciale, disciplinando nel contempo la partecipazione dei non iscritti.

V

La mancata ed ingiustificata partecipazione, ancorché parziale, dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Consiglio Nazionale.

La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà criterio di valutazione per una loro candidatura alle cariche istituzionali.

VI

Nel direttivo Nazionale e in quelli Provinciali, a seguito di specifico invito da parte dei medesimi direttivi, deve essere prevista la presenza, con il solo diritto di parola, dei rappresentanti (uno per associazione) delle associazioni affiliate al Fronte Friulano.

NORME TRANSITORIE

I regimi di incompatibilità, ineleggibilità, così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario, saranno normate da apposito regolamento.

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal seguente statuto si fa rinvio ai regolamenti interni che saranno elaborati dal Consiglio Nazionale e alle norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.